

Prot. 2252/13 - 3.1  
del 15/9/13

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati  
del distretto della Corte d'Appello di Bologna

**Oggetto: valore legale della trasmissione telematica di atti.**

In relazione all'oggetto si evidenzia quanto segue:

**procedimenti di ingiunzione:**

ad oggi il Tribunale di Ferrara è stato autorizzato dal Ministero della Giustizia (dec. DGSIA 24/06/13 07.22357) con decorrenza dal 1/07/13, ad attivare la trasmissione dei documenti informatici (cd PCT – processo civile telematico) relativamente ai soli procedimenti di ingiunzione. Pertanto a decorrere dalla data indicata ha acquistato valore legale la trasmissione di documenti informatici effettuata da e verso il Tribunale di Ferrara nell'ambito dei soli procedimenti di ingiunzione ex art.633 e ss. c.p.c.;

si rammenta altresì che all'atto depositato telematicamente va allegata la copia elettronica (scansione) della ricevuta dell'avvenuto pagamento, a mezzo mod.F23, sia del corrispondente contributo unificato, che di €8,00 per anticipazione forfettaria per notificazioni, in quanto attualmente il Tribunale di Ferrara non è autorizzato alla ricezione di pagamenti telematici;

si evidenzia che il criterio sinora applicato dal Tribunale di Ferrara, di esame dei ricorsi per decreto ingiuntivo in ordine rigorosamente cronologico di deposito dei ricorsi stessi, pur restando confermato nel suo valore di criterio generale, potrà subire eccezioni dovute a motivi di natura strettamente tecnico-informatica, in ragione della diversa gestione della procedura a secondo che gli atti siano su supporto cartaceo o su supporto elettronico, con una presumibile accelerazione dei tempi di trattazione in quest'ultimo caso;

**altri procedimenti:**

l'eventuale trasmissione di documenti informatici nell'ambito di procedimenti diversi da quelli sopra indicati, pertanto, ha valore solo sperimentale, mentre ha valore legale solo il tradizionale deposito dell'atto, su supporto cartaceo, in cancelleria;

pertanto, in relazione a procedimenti diversi da quelli di ingiunzione, all'eventuale trasmissione telematica dell'atto, avendo questa solo natura sperimentale, ai fini dell'efficacia processuale dovrà sempre seguire il deposito in cancelleria dell'atto cartaceo.

Si sottolinea infine che la trasmissione telematica di atti nell'ambito di procedimenti diversi dal quelli ex art.633 e ss. c.p.c., sebbene, si ribadisce, abbia valore solo sperimentale e non legale, e debba sempre essere accompagnata dal deposito in cancelleria dell'atto su supporto cartaceo, è comunque auspicata dalla Presidenza e dalla dirigenza amministrativa di questo Tribunale, al fine di opportunamente testare il sistema di trasmissione telematica degli atti, per giungere preparati al luglio 2014, data in cui è prevista l'obbligatorietà del deposito telematico di molti atti processuali nei procedimenti di cognizione ordinaria e volontaria giurisdizione, nei processi esecutivi e nei procedimenti di ingiunzione (art. 16 bis DL 179/2012).

**FERRARA** 16 SET 2013

Il Presidente del Tribunale

*Dr. Pasquale Maiorano*



Il dirigente amministrativo

*Dr. Fausto Michele Gattuso*

